



ALLEGATO

Commenti alle disposizioni rivedute dell'ordinanza sull'affiliazione (OAMin)

Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Titolo	Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione	
	Per quanto riguarda l'adozione è stata emanata un'ordinanza specifica, ossia l'ordinanza sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36) in vigore dal 1° gennaio 2012, che ha richiesto il conseguente adattamento del titolo dell'OAMin. L'abbreviazione OAMin non risente della modifica del titolo.	Scompare il termine «adozione»
Ingresso	<p>L'ingresso è modificato in quanto da un lato le disposizioni sull'adozione contenute nell'OAMin sono state riprese dall'OAdoz e dall'altro perché sono entrate in vigore convenzioni internazionali fondamentali in generale per la protezione dei minori e in particolare per l'accudimento di minori da parte di terzi. Occorre menzionare in questa sede:</p> <p>§ la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e</p> <p>§ la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori).</p> <p>Entrambe le convenzioni non fissano soltanto i diritti dei minori, ma anche le competenze, il diritto applicabile e le procedure. La Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori contiene una disposizione (art. 33) sul collocamento di minori in famiglie o in istituti di un altro Stato contraente. Secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo, in vigore per la Svizzera dal 26 marzo 1997, in tutte le decisioni relative ai minori, gli Stati contraenti devono tenere conto anzitutto dell'interesse del minore, garantendogli la protezione e le cure necessarie per il suo benessere. Le istituzioni e gli altri servizi responsabili della protezione e della cura dei minori devono disporre di adeguate conoscenze ed essere sottoposte a una vigilanza sufficiente (art. 3). Al minore è inoltre accordato il diritto di essere sentito (art. 12). Un articolo specifico è dedicato all'assistenza di minori da parte delle famiglie (art. 20): il minore accudito ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato; inoltre, lo Stato è tenuto a garantire diverse forme di accudimento e ad assicurare</p>	<p>Entrambe le convenzioni sono state ratificate dopo l'emanazione dell'OAMin.</p> <p>Trasponendo le disposizioni pertinenti in un'ordinanza specifica (ordinanza sull'adozione, OAdoz), le convenzioni internazionali sull'adozione non sono più determinanti per l'OAMin.</p>



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente
	che nel scegliere il posto di accudimento si tenga debitamente conto dell'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica del minore. Il 20 novembre 2009 l'Assemblea generale dell'ONU ha inoltre emanato una serie di direttive per l'accudimento extrafamiliare dei minori. Si tratta di standard da rispettare quando il minore non ha la possibilità di vivere nella famiglia di origine che, in linea di principio, si riferiscono ai rapporti di accudimento a tempo pieno (famiglie affilianti e istituti).		
Art. 1	Principi		
	Cpv. 3	Lett. a La nozione «organi di tutela» è stata adeguata tenendo conto del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.	«Autorità di protezione dei minori» al posto di «organi di tutela».
	Cpv. 4	<p>Finora l'accoglimento in una famiglia era vincolato a un'autorizzazione solo se il minore era ancora sottoposto all'obbligo scolastico o non aveva ancora compiuto 15 anni. Conseguentemente esulavano dalle disposizioni dell'OAMin le forme abitative, adottate nel quadro di formazioni, presso famiglie diverse dalla propria.</p> <p>Per evitare che forme abitative aventi per lo più scopi di studio e non di accudimento rientrino nel campo di applicazione del capoverso 1 del presente articolo, il capoverso 4 prevede esplicitamente che non è necessaria un'autorizzazione per accudire e collocare minori nell'ambito di programmi di scambio scolastici o soggiorni alla pari. La deroga riguarda anche forme abitative analoghe al di fuori della casa dei genitori come i soggiorni settimanali di apprendisti minorenni presso famiglie vicine al luogo di formazione.</p> <p>Per la disposizione derogatoria è fondamentale che il collocamento del minore al di fuori della casa dei genitori non sia dovuto a scopi di accudimento ma all'eccessiva lontananza della scuola o del luogo di formazione dalla casa della sua famiglia. Non è raro che minori cresciuti in regioni di montagna debbano lasciare la casa dei genitori, almeno durante la settimana, per continuare il loro iter scolastico: nella maggior parte dei casi non si tratta comunque di bambini ma piuttosto di adolescenti.</p>	Neppure secondo l'OAMin attualmente in vigore, tali forme abitative necessitavano di un'autorizzazione, tuttavia finora mancava una disposizione esplicita.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Art. 1a	Bene del minore	Come parte integrante del diritto in materia di protezione dei minori previsto dal CC, l'OAMin ha per oggetto il bene del minore, tuttavia il diritto vigente non esprime chiaramente tale presupposto. La nuova disposizione intende ancorare esplicitamente questo principio a livello di collocamento presso terzi. Ogni aspetto dell'accudimento da parte di terzi, sia a giornata che a tempo pieno, deve orientarsi al bene del minore (cfr. al riguardo anche gli art. 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo).
	Cpv. 1 Il principio del bene del minore è anteposto alle disposizioni dettagliate. Nella fattispecie il bene del minore deve essere tenuto doppiamente in considerazione: da un punto di vista astratto, per stabilire se genitori affilianti (a giornata e non), istituti e organizzazioni private o persone singole che offrono servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia possano ottenere o mantenere un'autorizzazione; da un punto di vista più concreto, per valutare se, nel singolo caso, si può giustificare o proseguire un rapporto di affiliazione. In effetti la disposizione si rivolge anzitutto alle autorità che rilasciano le autorizzazioni ed esercitano la vigilanza, ma anche ai genitori affilianti a giornata e agli asili nido come anche ai genitori affilianti a tempo pieno e agli istituti che accolgono minori, nonché ai fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia.	
	Cpv. 2 Un collocamento presso terzi rappresenta un cambiamento radicale nella vita del minore che deve essere allontanato dalla propria famiglia su decisione di un'autorità. La disposizione serve quindi ad assicurare che i minori siano informati in merito ai loro diritti e possano rivolgersi a una persona di fiducia <i>al di fuori del sistema</i> . Un servizio o una persona di contatto all'interno della struttura è spesso percepito come parte del sistema e non come un attore oggettivo e neutrale. Le proposte del minore accudito capace di discernimento riguardanti la persona che auspicherebbe come persona di fiducia vanno esaminate. Tale persona può essere ad esempio un buon conoscente o anche un amico della famiglia del minore oppure un parente, ma anche un insegnante; in ogni caso deve essere maggiorenne e avere l'esercizio dei diritti civili. È fondamentale che tra l'affiliato e tale persona vi sia un rapporto di fiducia o che tutto lasci presupporre che un simile rapporto stia per nascere o che possa crearsi. Se non è possibile designare una persona di fiducia, il minore deve almeno sapere come raggiungere il suo curatore o l'autorità di protezione dei minori. È anche importante che il minore partecipi, in maniera adeguata alla sua età, alle decisioni che lo riguardano e quindi possa esprimersi sulla scelta della persona di fiducia e avanzare le sue proposte.	
Art. 2	Autorità competente	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente	
	Cpv. 1	Lett. a	La nozione «autorità tutoria» è stata adeguata tenendo conto del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.	«Autorità di protezione dei minori» al posto di «autorità tutoria»
		Lett. b	<p>Il nuovo diritto introduce un obbligo di comunicazione per i servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, ossia per l'attività di mediazione per collocare minori presso famiglie affilianti e per l'offerta di altri servizi (cfr. sezione 4a, art. 20a - 20f). Queste attività sono inoltre sottoposte a una pertinente vigilanza. Per garantire che vi siano le necessarie conoscenze specifiche, ogni Cantone deve istituire un'unica autorità centrale preposta alla ricezione delle comunicazioni e alla vigilanza. In questo modo vi è la certezza che nell'ambito di questi servizi offerti sì sul territorio cantonale ma spesso anche oltre, ciascun Cantone sviluppi una prassi unitaria.</p> <p>Più Cantoni possono associarsi e istituire un'autorità comune per la ricezione della comunicazione e l'esercizio della vigilanza sull'attività di cui all'articolo 20a.</p> <p>La disposizione transitoria (art. 29a) prevede che tale autorità sia istituita il 1° gennaio 2014 per ricevere le comunicazioni ed esercitare la funzione di vigilanza. I Cantoni che prevedono già un obbligo di autorizzazione per l'attività di mediazione ed eventualmente per altri servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni cantonali.</p>	Visto che finora l'OAMin non regolava i servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, non era necessaria una disposizione sulla competenza in materia di ricezione della comunicazione e di vigilanza.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
	<p>Cpv. 2</p> <p>Sapendo che taluni Cantoni si sono organizzati diversamente per quanto riguarda la competenza, l'OAMin prevede una soluzione differenziata in base al tipo di accudimento:</p> <p>§ in caso di accoglimento a giornata non cambia nulla rispetto al diritto vigente;</p> <p>§ in caso di accoglimento in una famiglia o in un istituto, l'autorizzazione e la vigilanza non potranno più essere delegate a servizi privati.</p>	<p>Secondo il diritto vigente, i Cantoni possono regolare autonomamente l'autorizzazione e la vigilanza di qualsiasi forma di accudimento e in particolare delegarle a privati.</p> <p>Adesso l'autorizzazione e la vigilanza dell'accudimento a tempo pieno dei minori sono esclusivamente di competenza delle autorità statali.</p> <p>In caso di accoglimento a giornata non cambia niente.</p>
Art. 2a	Relazioni internazionali	Finora le relazioni internazionali esulavano dal campo di applicazione dell'OAMin.
	<p>L'articolo 2a riguarda le relazioni internazionali e fissa le condizioni alle quali è possibile mediare/offrire all'estero un posto di accudimento oppure procedere a un collocamento. I collocamenti presso terzi all'estero sono delicati e richiedono accertamenti e una vigilanza particolari.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.</p>	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
	Cpv. 1 <p>Su ordine delle autorità il minore può essere collocato a tempo determinato all'estero solo se sono soddisfatte le condizioni citate. Ogni soggiorno è a tempo determinato se non presuppone che il minore resti permanentemente all'estero. Se il minore dovesse restare all'estero in via definitiva, occorre predisporre il trasferimento della tutela all'autorità straniera competente o un passaggio dell'autorità parentale.</p> <p>La disposizione non riguarda i genitori che intendono collocare i propri figli all'estero autonomamente e senza raccomandazione o pressione da parte di un'autorità svizzera.</p>	
	Lett. a <p>Prima che un minore domiciliato in Svizzera possa essere collocato all'estero per un periodo determinato, occorre tassativamente designare una persona di fiducia cui il minore possa rivolgersi. Sia tale persona sia la competente autorità di protezione dei minori che provvede o acconsente al collocamento presso terzi all'estero devono garantire un contatto regolare con il minore. Il minore non deve essere abbandonato a se stesso. La persona di fiducia deve informare anche la competente autorità di protezione dei minori, se viene a conoscenza di fatti che rendono necessario un intervento o una decisione di tale autorità.</p>	
	Lett. b <p>Se un minore deve essere collocato all'estero, occorre tassativamente informare l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. La Convenzione sulla protezione dei minori si applica se occorre collocare un minore all'estero per tutelarne la sicurezza e se il Paese dove sarà collocato ha sottoscritto tale Convenzione. In un simile caso occorre rispettare precise regole procedurali che la competente autorità cantonale conosce. La Convenzione è ratificata da un numero sempre maggiore di Paesi. Anche nel caso di un collocamento di minori in Stati non contraenti, la competente autorità cantonale può prestare assistenza in quanto ha maturato diverse esperienze con autorità straniere e conosce le condizioni di altri Paesi.</p>	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente	
		Lett. c	Il posto di accudimento all'estero presso una famiglia affiliante o un istituto deve essere autorizzato e controllato dallo Stato estero. Se il posto offerto non è autorizzato, non è sottoposto a vigilanza oppure il Paese in questione non prevede alcun obbligo di autorizzazione e di vigilanza per simili posti, il collocamento non può essere predisposto.	
	Cpv. 2		Il capoverso 2 prevede una deroga ai requisiti di cui al capoverso 1 qualora il minore sia provvisoriamente collocato presso parenti o persone prossime ai genitori. Si pensi a un minore il cui unico genitore non è in grado di garantirne l'accudimento in Svizzera ad esempio perché malato o in carcere. Invece di collocare il minore in una struttura svizzera, si può vagliare la possibilità di collocarlo all'estero presso parenti prossimi o altre persone vicine alla famiglia anche se lo Stato in questione non prevede alcun obbligo di autorizzazione e vigilanza per i posti di accudimento. Il presupposto per un simile collocamento è che si possa dimostrare che il bene del minore non è compromesso.	
Art. 3	Diritto cantonale			
	Cpv. 2	Lett. a	L'attuale modifica introduce la nozione «esperti» al posto di «educatori di bambini ed educatori negli istituti».	Modifica terminologica: «esperti» al posto di «educatori di bambini ed educatori negli istituti».



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente
Art. 4	Obbligo di autorizzazione		
	Cpv. 1	Viene introdotto nell'accoglimento in famiglia l'obbligo di autorizzazione e di vigilanza fino alla maggiore età del minore accudito. In questo modo il minore collocato in una famiglia affiliante gode della stessa protezione di un minore accudito presso un istituto. È irrilevante chi abbia richiesto l'accudimento da parte di terzi.	Finora occorre un'autorizzazione solamente se il minore era ancora sottoposto all'obbligo scolastico o se non aveva ancora compiuto i 15 anni.
		Lett. a È necessaria un'autorizzazione se il minore è accolto per più di un mese dietro compenso.	Indipendentemente dal fatto che il minore sia accolto dietro compenso o meno, secondo il diritto vigente è necessaria un'autorizzazione se l'accudimento dura più di tre mesi. Questo presupposto può generare in parte degli abusi in caso di accudimento dietro compenso, in quanto il minore può essere nuovamente collocato prima dello scadere dei tre mesi al fine di aggirare l'obbligo di autorizzazione.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente
	Let. b	Se il minore è accolto a titolo gratuito, è necessaria un'autorizzazione solamente se l'accudimento dura più di tre mesi. In questo caso si tratta solitamente di un collocamento presso parenti, amici o vicini a cui i genitori affidano i propri figli per un periodo limitato, in quanto non possono occuparsene personalmente. In linea di principio si può partire dal presupposto che i genitori non lasciano i propri figli a sconosciuti che si offrono di accudirli gratuitamente.	Nessuna modifica rispetto al diritto vigente.
	Cpv. 2	<p>I collocamenti time out e d'emergenza prevedono, su decisione di un'autorità, l'accudimento di minori in situazioni di crisi. Questi collocamenti possono durare pochi giorni, settimane, ma anche diversi mesi. L'accudimento nell'ambito di questo tipo di collocamenti è particolarmente impegnativo e non deve essere affidato a persone prive delle necessarie conoscenze ed esperienze nel campo. Non si tratta di collocamenti liberamente decisi dai genitori in situazioni di crisi, ma di interventi in cui, appunto in situazioni di crisi, il minore deve essere separato dal suo ambiente su decisione dell'autorità (normalmente dell'autorità di protezione dei minori).</p> <p>Il capoverso 2 si rivolge a genitori affilianti che, nel quadro di interventi in situazioni di crisi (collocamenti time out e di emergenza) desiderano accogliere minori nell'immediato e per un periodo relativamente breve. Nella maggior parte dei casi in cui un minore deve essere collocato rapidamente e senza complicazioni, manca il tempo per esaminare preventivamente potenziali genitori affilianti. Una simile autorizzazione <i>d'urgenza</i> può impedire che il minore sia affidato a persone non adatte appunto perché manca il tempo per i dovuti accertamenti.</p>	In situazioni di crisi, il diritto vigente non prevede alcuna autorizzazione per collocamenti a breve termine e limitati nel tempo, privi di una qualsiasi relazione concreta col minore che deve essere collocato presso una famiglia affiliante.
	Cpv. 3	La disposizione corrisponde al capoverso 2 del diritto vigente.	Nessuna modifica rispetto al diritto vigente.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
	Cpv. 3 vecchio Su richiesta della Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) viene abrogata la disposizione secondo cui, nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, si può prescindere dall'obbligo di autorizzazione per i parenti. Solamente due Cantoni sono ricorsi a questa possibilità derogatoria. Poiché proprio i rapporti di affiliazione che coinvolgono i parenti del minore presentano una forte conflittualità, l'attuale normativa risulta sorpassata.	I Cantoni non possono più abrogare l'obbligo d'autorizzazione per l'accoglimento di minorenni da parte di loro congiunti.
Art. 8a	Autorità cantonale competente in materia di migrazione	
Titolo	La nozione «ufficio degli stranieri» è sostituita da «autorità competente in materia di migrazione».	«Autorità competente in materia di migrazione» al posto di «ufficio degli stranieri».
	Cpv. 1 e 2 La nozione «ufficio degli stranieri» è sostituita da «autorità competente in materia di migrazione».	
Art. 10	Vigilanza	
	Cpv. 1 La nuova disposizione prevede espressamente l'obbligo di tenere dei verbali sull'attività di vigilanza. Il testo è inoltre adattato sotto il profilo formale al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Un esperto designato dall'autorità di vigilanza controlla le famiglie affilianti.	§ Il diritto attuale non prescrive esplicitamente di redigere verbali. § «Esperto designato dall'autorità» al posto di «persona adatta designata dall'autorità».
	Cpv. 2 La nozione «visitatore» è sostituita da «esperto».	«Esperto» al posto di «visitatore».



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente
	Cpv. 3	L'obbligo di vigilanza dell'autorità cantonale prevede anche che quest'ultima si accerti che il minore partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita. Il minore collocato va considerato, e quindi trattato, come una persona e non come l'oggetto di una misura di protezione dei minori. Tale principio corrisponde chiaramente a quanto espresso nella Convenzione sui diritti del fanciullo (cfr. in particolare l'art. 12).	Nel diritto vigente non si fa alcun esplicito accenno a un'eventuale partecipazione del minore collocato a decisioni importanti che lo riguardano.
	Cpv. 3 vecchio	Non trova giustificazione la sospensione dell'obbligo di vigilanza su famiglie affilianti autorizzate. La disposizione è abrogata.	Adesso le famiglie affilianti sono sempre controllate.
Art. 11	Revoca dell'autorizzazione		
	Cpv. 2 e 3	La nozione di «autorità tutoria» è stata adeguata tenendo conto del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.	«Autorità di protezione dei minori» al posto di «autorità tutoria».
Art. 13	Obbligo di autorizzazione		
	Cpv. 2	Lett. b-d Queste disposizioni non hanno più alcun senso; ad esempio non ci sono più scuole speciali ammesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.	
	Cpv. 4	Questa disposizione si rivolge anzitutto agli istituti che accudiscono i minori presso famiglie affilianti (unità di accudimento decentralizzate) più che agli istituti in senso stretto. Adesso tali istituti devono rispettare le disposizioni applicate ai fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia se vogliono esercitare un'attività secondo l'articolo 20a.	Il diritto vigente non prevede alcuna disposizione di questo tipo.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Art. 16a	Nuovo collocamento	Il diritto vigente non prevede alcuna disposizione di questo tipo.
	Cpv. 1 Questa disposizione chiarisce che l'autorizzazione concessa all'istituto non comprende il diritto di predisporre arbitrariamente un nuovo collocamento e meno che mai all'estero (cfr. cpv. 2). In futuro un istituto ove è collocato un minore può procedere a collocarlo nuovamente in famiglia o in un altro istituto solo se: § la famiglia affiliante o l'altro istituto dispone di un'autorizzazione e soggiace a vigilanza, e § la persona o l'autorità che ha disposto il collocamento nell'istituto ha approvato il nuovo collocamento, e § il minore da collocare nuovamente è stato ascoltato e quindi ha partecipato alla decisione in modo adeguato alla sua età.	
	Cpv. 2 Il capoverso 2 rimanda al nuovo articolo 2a che elenca le condizioni alle quali i minori possono essere collocati all'estero.	
	Cpv. 3 Secondo questa disposizione gli istituti che ospitano minori li possono collocare altrove per i fine settimana o le vacanze solamente alle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.	
Art. 20	Revoca dell'autorizzazione	
	Cpv. 3 Al posto della chiusura immediata dell'istituto se vi è pericolo nel ritardo, il capoverso 3 dà la possibilità di adottare un altro provvedimento adeguato che permette di ovviare ai pericoli cui sono sottoposti i minori in modo meno drastico rispetto alla perdita del posto presso l'istituto. Si pensi ad esempio alla nomina di una persona, scelta dall'autorità, che gestisca, almeno provvisoriamente, l'istituto.	Invece di chiudere l'istituto se vi è pericolo nel ritardo, si possono prendere altri provvedimenti pertinenti.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Sezione 4a: Offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia		La sezione 4a è nuova. Finora l'OAMin non regolava simili offerte di servizi.
	Occorre ricordare a questo punto che, in virtù dell'articolo 3 capoverso 1, i Cantoni sono autorizzati, per il bene dei minori accuditi, ad andare oltre le disposizioni della presente ordinanza e quindi oltre le disposizioni federali sull'offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia ed emanare prescrizioni di più ampie. Possono ad esempio introdurre, se la legislazione cantonale ancora non lo prevede, un obbligo di autorizzazione per i fornitori di simili servizi e/o fissare requisiti chiari per la formazione di figure professionali.	
Art. 20a	Obbligo di comunicazione	
	<p>La disposizione stabilisce che tutti i tipi di servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia sottostanno a un obbligo di comunicazione e di vigilanza, indipendentemente dal fatto che siano forniti dietro compenso o a titolo gratuito oppure che il collocamento sia stato deciso dalle autorità o liberamente disposto dalla persona titolare della custodia. L'espressione <i>dietro compenso</i> non si riferisce al rimborso delle spese, bensì a un'indennità per un servizio fornito nell'ambito dell'accudimento in famiglia. Tali servizi comprendono segnatamente: l'attività di mediazione per collocare minori presso famiglie affilanti, l'assistenza sociopedagogica del rapporto di affiliazione, offerte di perfezionamento per i genitori affilanti oppure offerte per il minore collocato (p. es. consulenza e/o terapia).</p> <p>Il diritto federale prevede l'obbligo di comunicazione per l'offerta di servizi nell'ambito dell'accudimento a tempo pieno di minori presso famiglie affilanti. Esulano da tale normativa i servizi offerti nel quadro dell'accudimento a giornata (accoglimento a giornata secondo l'art. 12 o in strutture diurne). I Cantoni sono comunque autorizzati a emanare disposizioni più ampie a tutela dei minori e in particolare anche a disporre un obbligo di autorizzazione per i servizi offerti nell'ambito dell'accudimento a giornata.</p> <p>Se il diritto del Cantone dove ha sede o domicilio il fornitore di servizi applica un obbligo di autorizzazione, ovviamente tale autorizzazione deve continuare ad essere richiesta all'autorità competente. Se l'autorità non coincide con quella responsabile della ricezione delle comunicazioni in base al diritto federale, occorre presentare una comunicazione separata all'autorità cantonale in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b. L'obbligo di comunicazione è ancora più importante se l'offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia comprende attività per le quali non vi è alcun obbligo cantonale di autorizzazione; il che può</p>	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
	<p>verificarsi in particolare se solamente la mediazione per collocare minori presso famiglie affilanti è soggetta all'obbligo cantonale di autorizzazione e non altri servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia. È pertanto possibile che in determinati Cantoni l'attività di mediazione sia sottoposta a un obbligo di autorizzazione secondo il diritto cantonale mentre gli altri servizi offerti siano soggetti a un obbligo di comunicazione secondo il diritto federale.</p>	
Art. 20b	Comunicazione	
	<p>I dati devono chiaramente indicare se le organizzazioni private o le persone singole che intendono svolgere un'attività di cui all'articolo 20a sono in grado di svolgere i compiti loro affidati mediante l'autorizzazione anche ai sensi di legge e per il bene dei minori da collocare. La disposizione della lettera c intende in particolare evitare che persone riconosciute colpevoli di reati che escludono un'attività a contatto con minori (p. es. atti sessuali con fanciulli) operino nel settore dell'offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia. Le persone preposte alla gestione devono sottoporre annualmente i loro collaboratori a pertinente verifica in base a un estratto del casellario giudiziale. I Cantoni possono richiedere ulteriori dati o documenti giustificativi oppure anche precisare i requisiti che la documentazione da presentare deve soddisfare.</p> <p>La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall'avvio dell'attività.</p>	
Art. 20c	Modifica delle circostanze	
	<p>La disposizione si riferisce agli eventi oggetto dell'obbligo di comunicazione. In particolare si tratta dei cambiamenti importanti elencati al capoverso 2.</p>	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Art. 20d	Tenuta delle liste	
	Cpv. 1, 2 e 4	Le organizzazioni private o le persone singole che svolgono un'attività ai sensi dell'articolo 20a devono informare annualmente l'autorità di vigilanza in merito alle famiglie affilianti con le quali vi è una collaborazione e a cui erogano i propri servizi. Le liste da tenere devono essere presentate spontaneamente e soddisfare determinati requisiti.
	Cpv. 3	Le liste devono contenere ulteriori indicazioni sulla situazione di affiliazione se l'attività non si limita alla mediazione per collocare il minore (ma comprende: l'accompagnamento delle famiglie affilianti, possibilità di perfezionamento per i genitori affilianti, ecc.). Ciò significa che quanto più ampi sono i servizi che il singolo o l'organizzazione privata si impegna a offrire tanto maggiori saranno le informazioni richieste dall'autorità di vigilanza. In questo caso la vigilanza deve essere più severa e richiede dunque strumenti che permettono un'analisi più approfondita. Se occorre devono essere presentati rapporti pertinenti e/o ulteriori documenti. Per eventi particolari (lett. b) si intendono ad esempio eventuali reati, malattie di una certa gravità o problemi in generale, ma anche eventi e cambiamenti positivi di una determinata importanza.
	Cpv. 5	In linea di massima l'autorità di vigilanza non deve accontentarsi delle liste prescritte dall'OAMin; visto che deve valutare in modo adeguato l'attività svolta (cfr. art. 20e cpv. 2), ha non solo il diritto, ma il preciso dovere di chiedere ulteriori documenti e informazioni se lo ritiene necessario.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Art. 20e	Vigilanza	
	<p>A differenza di quanto avviene per le famiglie affilianti e gli istituti, un sopralluogo nei locali dei fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia non è molto utile. La vigilanza si limita perciò essenzialmente all'esame della documentazione presentata e ai contatti con le autorità che hanno collocato dei minori presso una famiglia affiliante che collabora con un fornitore di servizi corrispondenti e con le autorità che sorvegliano le famiglie affilianti. Anche queste autorità devono, da parte loro, segnalare alle autorità di vigilanza le lacune o le violazioni riscontrate. Comunque l'autorità di vigilanza può contattare anche direttamente le famiglie affilianti. In particolare se sono offerti servizi come l'assistenza sociopedagogica del rapporto di affiliazione, è possibile ricavare importanti informazioni per valutare la qualità di tali servizi. Maggiori sono i servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia offerti da un'organizzazione privata o da un singolo più attenta e ampia sarà la vigilanza in quanto tali servizi non di rado hanno un'influenza diretta sulla situazione di affiliazione e quindi sul bene del minore collocato. Poiché i servizi offerti nell'ambito dell'accudimento in famiglia sono di regola offerti anche oltre i confini cantonali, l'autorità che proibisce a un fornitore l'esercizio dell'attività deve informarne le altre autorità cantonali (art. 20f cpv. 4).</p>	
Art. 20f	Misure di vigilanza	
Cpv. 1 e 3	<p>Se, svolgendo la vigilanza di cui all'articolo 20e, l'autorità rileva delle lacune che compromettono il bene dei minori direttamente o indirettamente interessati dai servizi offerti, deve ordinare misure atte a rimediare a tali lacune.</p> <p>Se le lacune riscontrate non sono colmate entro il termine fissato dall'autorità e il bene dei minori è compromesso, l'autorità può anche vietare l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20a. Una simile decisione va sempre presa in considerazione come <i>ultima ratio</i>, ovvero quando altre misure sono fallite o risultano insufficienti fin dall'inizio. Di regola un simile provvedimento da parte dell'autorità è motivato da lacune gravi o da comportamenti scorretti non scusabili che possono compromettere il bene del minore. Al centro di una simile decisione vi è la tutela del minore. Vietare l'esercizio dell'attività può ad esempio costituire l'unica soluzione se la situazione del fornitore cambia in modo tale che non sono più soddisfatte le condizioni per continuare a offrire i suoi servizi. Una grave violazione degli obblighi che autorizzerebbe un divieto</p>	



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin			Differenza con il diritto vigente
		dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 20a, sarebbe ad esempio la ripetuta mediazione per collocare minori presso posti privi di autorizzazione e non sorvegliati sebbene l'ordinanza federale o la legislazione cantonale sottoponga tali posti a un obbligo di autorizzazione e di vigilanza. Il divieto resta in vigore finché non è comprovato che le lacune sono state colmate.	
	Cpv. 4	Poiché i servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia sono di regola offerti oltre i confini cantonali, l'autorità che proibisce a un fornitore di esercitare l'attività secondo l'articolo 20a deve informarne le persone e le autorità interessate o che potrebbero esserlo.	
Art. 21	Inserti		
	Cpv. 1	Lett. d La disposizione non richiede alcun commento integrativo.	La disposizione non esisteva poiché finora le offerte di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia non erano regolate dal diritto vigente.



Commento alle disposizioni nuove o riviste dell'OAMin		Differenza con il diritto vigente
Art. 23	Comunicazione	
	Cpv. 1 Adesso è necessaria un'autorizzazione per l'accudimento in famiglie affilianti se l'affiliato è minorenni. Per garantire che i minori collocati presso famiglie affilianti godano della stessa protezione dei minori che vivono in istituto, occorre adattare l'obbligo di comunicazione al controllo degli abitanti. L'articolo 1 capoverso 4 deve essere tenuto in considerazione.	Secondo il diritto vigente sono sottoposti a comunicazione solo i minori che non hanno ancora adempiuto l'obbligo scolastico o raggiunto il quindicesimo anno di età. Adesso devono essere annunciati tutti i minori in generale.
Art. 27	Procedura di ricorso	
	Cpv. 1 La disposizione procedurale deve essere adeguata al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, il quale prevede quale istanza di reclamo non più l'autorità di vigilanza sulle tutele, bensì il giudice competente.	«Giudice competente» al posto di «autorità di vigilanza sulle tutele».
Art. 29a	Disposizione transitoria della modifica del 2 agosto 2012	Nuova disposizione.
	Cpv. 1 Il capoverso 1 si rivolge alle famiglie affilianti che accolgono minori per più di un mese dietro compenso. Tali famiglie devono presentare una domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2013 all'autorità competente, la quale deve decidere in merito a tale domanda il più rapidamente possibile.	
	Cpv. 2 Il capoverso 2 concede ai Cantoni tempo sufficiente per istituire l'autorità centrale cantonale preposta alla ricezione delle comunicazioni dei fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia e alla relativa vigilanza. Questa autorità deve essere istituita e cominciare la propria attività il 1° gennaio 2014.	